

ATTI DI INDIRIZZO

Mozioni:

La Camera,

premesso che:

dal 1° luglio l'Italia ha assunto la responsabilità della presidenza di turno dell'Unione europea;

in base alla Convenzione di Lomé e agli accordi di Cotonou, l'Unione europea ha stabilito dei rapporti di cooperazione con la Liberia e li ha consolidati con l'istituzione dell'assemblea parlamentare paritari ACP-UE alla quale partecipa la Liberia, membro in particolare della commissione permanente per gli Affari politici;

l'Unione europea si è impegnata a promuovere l'interdipendenza tra Nord e Sud e la Liberia, in quanto membro ACP, è destinatario di tale impegno che comporta da parte dell'UE la promozione della democrazia, dei diritti dell'uomo e di tutti i valori comuni che sono oggetto di impegni condivisi nel quadro delle Conferenze delle Nazioni Unite;

il capitolo 7 della Carta delle Nazioni Unite autorizza l'invio di una forza di pace nei paesi in preda alla guerra civile;

la Liberia versa in uno stato di caos mentre proseguono i violenti combattimenti tra i ribelli e le forze legate al presidente Taylor, recentemente accusato di crimini contro l'umanità dal tribunale speciale delle Nazioni Unite, ed è la popolazione civile a subirne le conseguenze più devastanti;

impegna il Governo:

a promuovere — nella sua funzione di presidente di turno dell'Unione — una iniziativa multilaterale, adoperandosi af-

finché una forza di interposizione in grado di imporre un cessate il fuoco possa essere dispiegata tra le parti in conflitto;

a sollecitare un adeguato coinvolgimento delle Nazioni Unite, affinché il Consiglio di Sicurezza approvi al più presto una Risoluzione che preveda l'invio immediato di una forza di pace internazionale in Liberia per ristabilire adeguate condizioni di sicurezza per la popolazione civile di quel Paese.

(1-00257) « Pistelli, Castagnetti, Sereni, Villetti, Buemi, Zanella, Bellillo, Cusumano, Mazzuca Poggiolini ».

La Camera,

premesso che:

è in atto, dopo le operazioni di cartolarizzazione denominate « Scip 1 » e « Scip 2 », la terza fase della vendita degli immobili pubblici, la cui dismissione è iniziata nel 1996 durante il Governo Prodi;

anche quest'operazione sta creando grandi preoccupazioni e spesso insormontabili disagi alle decine di migliaia di famiglie coinvolte nella vendita degli immobili, concentrate in larga misura nella città di Roma;

i prezzi stabiliti per gli acquirenti interessati alle operazioni « Scip 1 » e « Scip 2 » sono stati rimodulati rispetto alla prima fase (dismissioni 1996-2001), con inaccettabili aumenti, oscillanti tra il 30 ed il 50 per cento;

il comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, precisa che « le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto »;

sono stati spesso classificati « di pregio », e quindi esclusi, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, dallo sconto del 30 per

cento rispetto ai valori di mercato, immobili costruiti in alcuni casi prima del 1900, quindi spesso bisognosi d'interventi di restauro e di risanamento conservativo;

i mancati rinnovi contrattuali rendono troppo spesso aleatorie le tutele poste a favore degli inquilini;

la percentuale dell'80 per cento per gli acquisti a mezzo di mandato collettivo, fissata per l'applicazione dell'ulteriore abbattimento di prezzo dal comma 8 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, appare eccessiva;

è rimasta tuttora in vigore la norma di cui al comma 14 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351, risalente alla disciplina dettata per le dismissioni operate nel periodo 1996-2001, in base alla quale gli immobili acquistati non possono essere rivenduti prima di 5 anni, al fine di evitare speculazioni. Risulta, tuttavia, singolare che possa essere qualificato come speculativo l'acquisto effettuato in contanti ovvero tramite accensione di mutui, soltanto perché sono stati concessi sconti previsti, normalmente, da qualsiasi agenzia immobiliare nel caso di vendita di immobili occupati;

sono praticamente inesistenti le tutele per quanti, rientrando tra le fasce parzialmente protette e non e non potendo acquistare l'appartamento occupato, sono, oggi come ieri, in balia di meccanismi che consentono il passaggio degli immobili in vendita da una società all'altra;

gli istituti di credito concedono i mutui agevolati soltanto a chi è in grado di presentare molteplici garanzie, impedendo quindi a migliaia di famiglie di accedere a quei mutui e costringendole a ricorrere a fonti di finanziamento tutt'altro che trasparenti;

le tutele per gli anziani che non possono acquistare gli immobili devono essere definite con maggiore precisione, senza lasciare spazio ad interpretazioni ambigue della normativa;

il diritto di prelazione per l'acquisto degli immobili, previsto dalla normativa in favore di decine di migliaia di artigiani e commercianti locatari di immobili non abitativi già di proprietà di enti pubblici trasferiti alla Scip s.r.l., sta, di fatto, provocando gravi danni, a causa del meccanismo che, invece, avrebbe dovuto facilitarlo;

impegna il Governo:

a recuperare la definizione inserita nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, con riferimento alla qualificazione degli immobili di « pregio »;

ad adottare le opportune iniziative normative per modificare la disciplina concernente i conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, garantendo loro il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, scoraggiando così speculazioni già in atto;

a salvaguardare il diritto di acquisto degli inquilini, nel più rigoroso rispetto delle forme e delle condizioni previste dagli enti pubblici;

a intraprendere ogni iniziativa utile per addivenire ad un confronto anche con gli enti privatizzati finalizzato a sollecitare gli enti medesimi ad adottare, nel rispetto dell'autonomia di ciascun ente, criteri di vendita degli immobili atti a favorire l'acquisto da parte dei conduttori degli immobili stessi;

a procedere all'alienazione degli immobili degli enti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001;

a valutare la possibilità di favorire anche l'acquisto degli alloggi ad uso abitativo, detenuti dagli appartenenti alle

forze armate, non più strumentali rispetto alle funzioni proprie del ministero della difesa.

(1-00258) « Buontempo, Fiori, Scherini, Degennaro, Leo, Ramponi, Briguglio, Ronchi, Mazzocchi, Leccisi, Viale, Romoli, Gianfranco Conte, Mauro, Jannone, Taormina, Giudice, Gazzara, de Ghislanzoni Cardoli, Peretti, Mereu, Dorina Bianchi, Anna Maria Leone, Mazzoni, Mongiello, Cozzi, Giuseppe Drago, Liotta, Ranieli, Antonio Pepe, Arrighi »

Risoluzioni in Commissione:

La I Commissione,

premessi che:

il profilo professionale del personale dei ruoli tecnici della Polizia di Stato si trova inserito in un contesto di grande incertezza ed ambiguità, a seguito della mancata riforma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 e successive modificazioni, istitutivi dei ruoli tecnici della Polizia di Stato e che qualificano il personale inquadrato in tali ruoli, Agente di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza esclusivamente nell'ambito temporale dell'orario di servizio;

il Consiglio di Stato, su richiesta del Ministero dell'Interno/Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in riferimento all'interpretazione data dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 circa la qualifica di Ufficiale e di Agente di Pubblica Sicurezza per il personale dei ruoli tecnico-scientifici della Polizia di Stato, decretava, con parere n. 448 del 2001, che tale qualifica non era soggetta ad alcun vincolo temporale e rimandava alla determinazione dell'Amministrazione dell'Interno, l'indicazione dei reati di competenza di ciascun profilo professionale interno ai suddetti ruoli;

alla luce di quanto già attuato per i ruoli tecnici dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, risulta ineludibile la riforma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, finalizzata all'eliminazione di ogni tipo di limitazione alla qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza per il personale dei ruoli tecnici della Polizia di Stato, unitamente alla determinazione, chiara ed inequivocabile, che i servizi tecnico scientifici sono da considerarsi una specialità della Polizia di Stato e non un ruolo separato;

la possibilità, discendente dalla situazione di incertezza normativa attuale, che un intervento attivo di un operatore appartenente ai ruoli tecnici della Polizia di Stato, anche in flagranza di reato, possa essere considerato privo dei requisiti di legittimità, perché effettuato al di fuori delle specifiche competenze attribuite al ruolo e quindi, di fatto, rimandabile alla pura discrezionalità del singolo operatore;

impegna il Governo

a dare pronta e completa attuazione alla riforma di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 e successive modificazioni, istituiva dei ruoli tecnici della Polizia di Stato, a mezzo di apposito decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e della funzione pubblica, finalizzato all'implementazione delle seguenti disposizioni:

1. eliminazione di qualsiasi limitazione alla qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per il personale appartenente ai ruoli tecnici della Polizia di Stato;

2. possibilità, per il personale appartenente ai ruoli tecnici, di poter transitare a domanda e previa riqualificazione professionale, negli altri ruoli e specialità della polizia di Stato;

3. abrogazione delle disposizioni relative al Dipartimento di Pubblica Sicurezza in merito al transito nei ruoli tecnici della Polizia di Stato, di personale prove-

niente da altri ruoli giudicato inidoneo all'assolvimento dei compiti d'istituto.

(7-00302) « Carrara, Ascierio ».

La I e la IV Commissione,

premessi che:

la legislazione in materia di rilascio di porto di pistola per difesa personale agli ufficiali delle forze armate dello Stato, a cura dei competenti uffici di polizia amministrativa delle prefetture, è applicata sulla base di parametri assai discrezionali e poco omogenei;

l'articolo 75 del T.U.L.P.S. (regio decreto n. 635/1940) stabilisce che: « Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle forze armate dello Stato che ne facciano domanda, può essere concessa licenza gratuita di porto di rivoltella o pistola quando vestono l'abito civile. La domanda, su competente foglio bollato deve essere corredata da un certificato del comandante di corpo o del capo ufficio da cui il richiedente dipende, attestante che il richiedente stesso è in servizio attivo permanente »;

l'interpretazione discrezionale del dettato normativo di cui sopra a cura dei vice prefetti ispettori, i dirigenti di settore (polizia amministrativa), cui i prefetti delegano la trattazione delle istanze prodotte dai cittadini in materia di licenze di porto d'armi, determina, spesso, una illegittima disparità di trattamento tra cittadini di pari « *status* giuridico » da parte dell'amministrazione dell'interno basata, esclusivamente, sul diverso tipo di discrezionalità esercitata dalle prefetture che ricevono l'istanza. Infatti, mentre per alcuni ufficiali è sufficiente produrre la documentazione prevista dall'articolo 75 T.U.L.P.S. (attestato di servizio permanente effettivo) per altri, sottoposti ad una interpretazione fortemente restrittiva a cura dell'ufficio prefettizio competente, è richiesta una attestazione integrativa di « dimostrato bisogno » che, peraltro, riguarda le situazioni personali e professionali rientranti nell'articolo 42 del T.U.L.P.S. (regio de-

creto n. 773/1931), configurandosi, in tal senso, carente in termini di giusta tutela degli appartenenti alla categoria in questione e fortemente disallineata rispetto a quanto applicato in materia negli altri Paesi della NATO;

impegnano il Governo:

a dare pronta e completa attuazione al principio enunciato nell'articolo 75 T.U.L.P.S. a favore degli ufficiali delle forze armate dello Stato, disponendo, a mezzo di apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, che:

1) le disposizioni di cui all'articolo 75 del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 si applicano agli ufficiali delle forze armate in ragione del loro *status* giuridico e non sono assoggettabili ad alcuna delle disposizioni relative al dimostrato bisogno di portare l'arma;

2) l'attività di valutazione dei competenti uffici prefettizi è riconducibile esclusivamente all'accertamento delle seguenti condizioni:

a) assenza di carichi penali a carico degli interessati;

b) certificazione medica militare specifica;

c) attestazione di servizio permanente effettivo;

d) stato di famiglia e residenza degli interessati.

(7-00303) « Ascierio, Carrara ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta scritta:

NESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:

se risulti e corrisponda a verità la notizia pubblicata su alcuni giornali se-